



CODICE ENTE
N. 10271

COMUNE DI BORGOSATOLLO

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale

N. 4 del 31/03/2008 Prot. 5194

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. E VALORE DELLE AREE FABBRICABILI AI FINI ICI, ANNO 2008.

L'anno duemilaotto addì trentuno del mese di Marzo alle ore 19:30 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati a seduta i componenti di Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BELLOTTO ALBERTO	Sindaco	Presente
ROCCA ROBERTO	Consigliere	Presente
PEDROTTI FAUSTO	Consigliere	Presente
LINETTI ANGELO	Consigliere	Presente
POLA ANGELO	Consigliere	Presente
BERTA PAOLO	Consigliere	Assente
POLA ALBERTO	Consigliere	Assente
LOMBARDI GIULIANA	Consigliere	Presente
LA FEDE GIUSEPPE	Consigliere	Presente
COLOSIO GIUSEPPE	Consigliere	Presente
VITALI MASSIMO OMAR	Consigliere	Presente
STABILE FABIO	Consigliere	Presente
PORTESI CLAUDIA	Consigliere	Presente
SALVI MANOLO	Consigliere	Assente
PADERNO REMO	Consigliere	Assente
BANA MAURO	Consigliere	Assente
MEREGHETTI GIACOMINO	Consigliere	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa ADRIANA MANCINI.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il rag. ALBERTO BELLOTTO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Consiglio Comunale

RICHIAMATE seguenti le deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:

- G.C. n. 38 del 08/02/1993, con la quale è stato preso atto, a decorrere dall'anno 1993, dell'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e determinata l'aliquota da applicarsi in questo Comune nella misura del 5 per mille;
- G.C. n. 354 del 16/11/96, relativa alla determinazione dell'aliquota per l'anno 1997, nella misura del 5,5 per mille nonché le deliberazioni G.C. n. 13/98 e C.C. n. 5/98 e n.72/98 con la quale è stata riconfermata l'aliquota al 5,5 per mille, rispettivamente per gli anni 1998 e 1999;
- C.C. n.18 del 14/04/1997, "Determinazione detrazione I.C.I. 1997- art. 3 comma 55 - Legge 23.12.96 n. 662" e la deliberazione G.C. n. 5/98 contenente le detrazioni per l'anno 1998;
- C.C. n. 72 del 14/12/1998 e C.C. n. 83 del 20/12/1999, con le quali sono state stabilite le aliquote I.C.I. e le relative detrazioni rispettivamente per l'anno 1999 e per l'anno 2000;
- G.C. n. 211 del 18/12/2000, con la quale sono state determinate l'aliquota I.C.I. e le relative detrazioni per l'anno 2001;
- G.C. n. 32 del 25/02/2002, con la quale sono state determinate le aliquote I.C.I. e le relative detrazione per l'anno 2002;
- G.C. n. 9 del 27/01/2003, con la quale sono state determinate le aliquote I.C.I. e le relative detrazione per l'anno 2003;
- G.C. n. 156 del 17/11/2003, con la quale sono state determinate le aliquote I.C.I. e le relative detrazione per l'anno 2004;
- G.C. n. 154 del 06/12/2004, con la quale sono state determinate le aliquote I.C.I. e le relative detrazione per l'anno 2005;
- G.C. n. 160 del 19/12/2005, con la quale sono state determinate le aliquote I.C.I. e le relative detrazioni per l'anno 2006;
- G.C. n. 91 del 24/07/2006, con la quale sono stati approvati i coefficienti di determinazione dei valori delle aree fabbricabili urbanizzate ai fini ICI e revisionati i valori di riferimento delle aree edificabili per gli anni 2005/2006;
- C.C. n. 9 del 29/03/2007, con la quale sono stati determinate le aliquote I.C.I. e le relative detrazioni nonché definiti i valori delle aree fabbricabili per l'anno

2007, e l'equiparazione delle zone di P.R.G. "A" e "B" a quelli della zona "C", già convenzionata, riferita ai coefficienti di determinazione più elevati per garantire l'equità fiscale;

DATO ATTO che l'aliquota, non può essere inferiore al 4 per mille, né superare il 6 per mille, ovvero il 7 per mille, per straordinarie esigenze di Bilancio;

ACCERTATO l'ammontare del gettito per il corrente esercizio, con riferimento alla proiezione dei dati forniti dal concessionario della riscossione ed in base all'introito della prima rata;

TENUTO CONTO che, in base all'art. 6, comma 48, della L. 662/96, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ai fini dell'imposta comunale sugli immobili;

VISTO che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 504/92, come modificato dall'art. 3, comma 55, punto 3, della Legge 23.12.96, n. 662, "a decorrere dall'anno di imposta 1997, la riduzione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale può essere elevata ad Euro 258,23= nel rispetto dell'equilibrio di bilancio";

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 5 del 25/02/1994, esecutiva ai sensi di legge, relativa all'approvazione delle modalità di applicazione della detrazione spettante per l'abitazione principale;

VISTO che ai sensi dell'art. 1 commi 5 e 6 della Legge Finanziaria 2008 n. 244 del 24/12/2007:

- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un'ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile. L'ulteriore detrazione, comunque non supera i 200 euro e viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'art. 8, commi 2 e 2bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta, **a condizione** che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 12 del 18/05/2000, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla determinazione dei valori delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2000;

RITENUTO di dover modificare come segue alcuni criteri e modalità stabiliti con la deliberazione sopra citata, ed opportunamente modificati con la citata deliberazione C.C. n. 18/97:

- a) sulla base del livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul proprio territorio;
- b) a fronte di motivate e documentate situazioni di particolare disagio sociale ed economico;

A- per quanto concerne il criterio basato sul livello medio dei valori patrimoniali delle unità immobiliari ad uso abitazione principale:

1- Esclusione dal beneficio per eventuali possessori di abitazioni principali che abbiano la proprietà di altre unità immobiliari poste in qualsiasi Comune;

2- Esclusione dal beneficio di alcune categorie catastalmente riferite a unità immobiliari di particolare pregò quali:

- A1 - abitazioni di tipo signorile
- A7 - abitazioni in villini
- A8 - abitazioni in ville
- A9 - castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico.

3- Graduazione della detrazione in rapporto al valore catastale delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale diverse da quelle di cui al punto 2, concedendo la detrazione massima alle abitazioni principali (incluse pertinenze) di importo inferiore o uguale a Euro. 29.700,00=, con riduzione della medesima detrazione massima converuta in Euro 140,00= nel seguente modo:

- abitazione principale con R.C. rivalutata
x 100 NON SUPERIORE A Euro. 29.700,00=detrazione Euro 140,00.=
- abitazione principale con R.C. rivalutata
x 100 SUPERIORE A Euro. 29.700,00=.....detrazione Euro 103,50.=
- immobili ceduti in uso gratuito a parenti =.....detrazione Euro 0,00.=

4- Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo **si detrae un'ulteriore importo pari all'1,33 per mille** della base imponibile. L'ulteriore detrazione, comunque non supera i 200 euro e viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

B- per quanto concerne il criterio basato su motivate e documentate situazioni di particolare disagio sociale ed economico, verrà concessa una detrazione il cui valore risulterà dall'applicazione del metodo matematico della "progressione lineare" in analogia a quanto viene dettagliatamente specificato nel Piano socio assistenziale vigente, approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 22.04.2004, esecutiva ai sensi di legge.

A tal fine si specifica che:

La detrazione massima pari a Euro 258,23.= verrà concessa ai titolari di reddito inferiore o uguale al minimo vitale deliberato con il Piano Socio - Assistenziale di riferimento. Verranno esclusi dal beneficio i titolari di redditi superiori o uguali alla sesta fascia del Piano sopra citato.

Gli interessati dovranno presentare entro il 31 maggio dell'anno di competenza, apposita domanda documentata indirizzata all'ufficio assistenza per la valutazione dello stato di bisogno, allegando i seguenti documenti:

- CUD;

- qualsiasi altro documento atto ad attestare lo stato di bisogno;

RITENUTO altresì di stabilire, per i criteri indicati sotto le lettere A e B:

- che la nozione di "abitazione principale" è quella che è così definita dalla normativa fiscale;

- che per la ripartizione e la fruizione della presente maggiore detrazione d'imposta per l'abitazione principale, in caso di contitolarità del possesso, si fa rinvio ai medesimi criteri desunti dal D.Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

- che nel caso si rendano applicabili, a favore del medesimo soggetto, entrambe le fattispecie agevolative di cui alle lettere A e B, si applica la detrazione più favorevole al contribuente;

RITENUTO di determinare i seguenti importi i valori delle aree fabbricabili, non ancora urbanizzate, per l'anno 2008:

- Euro 180,00 al mq. per le aree Residenziali
- Euro 100,00 al mq. per le aree Artigianali

RAVVISATA inoltre la necessità di specificare ulteriormente la differenza tra area urbanizzata e non urbanizzata, allo scopo di garantire al contribuente l'idonea chiarezza per il calcolo del valore delle aree edificabili, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, e di approvare, a tale scopo, la tabella allegata alla presente deliberazione nella quale si specificano i coefficienti da applicare alle aree già urbanizzate, in base al P.L. cui le medesime appartengono, e la percentuale degli standard edilizi da cedere in fase di

lottizzazione;

PRESO ATTO del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione C.C. n. 64 del 30/11/1998, esecutiva ai sensi legge;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, in ordine alla conformità della proposta alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, in esecuzione della disposizione Sindacale di cui alla nota n. 5561 di prot., in data 02.04.2007;

VISTO il testo degli interventi effettuati dai consiglieri comunali, quale risulta dalla trascrizione della presente seduta che viene depositata agli atti;

dopo ampia ed esauriente discussione, con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 2 (Portesi e Mereghetti), espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti ed aventi diritto al voto;


DELIBERA

1. **di applicare**, per l'anno 2008, per le motivazioni esposte in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo Comune, nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale, incluse le pertinenze, nonché di riconoscere **un'ulteriore detrazione di importo pari all'1,33 per mille** della base imponibile. L'ulteriore detrazione, comunque non supera i 200 euro e viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
2. **di confermare**, per l'anno 2008, l'aliquota del 6,5 per mille per gli altri fabbricati;
3. **di confermare**, per l'anno 2008, l'aliquota del 7 per mille per le abitazioni sfitte, per le aree fabbricabili e per le aree agricole;
4. **di approvare**, per l'anno 2008, le agevolazioni in tema di detrazione I.C.I. previste per i possessori dell'abitazione principale, in conformità ai criteri e alle modalità specificate in premessa;

5. **di determinare** i valori di riferimento delle aree fabbricabili per l'anno 2008, come di seguito indicato:
- Euro 180,00 al mq. per le aree Residenziali
 - Euro 100,00 al mq. per le aree Artigianali
6. **di confermare** la tabella relativa ai coefficienti di determinazione da applicare alle aree già urbanizzate, in base al P.L. di appartenenza ed alla percentuale degli standard edilizi da cedere in fase di lottizzazione, che controfirmata dal Sindaco e dal Segretario comunale per garantire l'autenticità, viene allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
7. **di quantificare**, in via presuntiva, il gettito dell'imposta per l'anno 2008 in Euro 1.490.000,00.=, con accertamento al Tit. I, Risorsa 101, capitolo 1000, di Entrata, e un'ulteriore quota di circa Euro 170.000,00 per il recupero del minor gettito Ici derivante dall'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille riconosciuta alle abitazioni principali, con accertamento al Tit. 2, Risorsa 201, capitolo 2010 (Trasferimenti correnti da parte dello Stato), del Bilancio 2008, in corso di predisposizione;
8. **di trasmettere** copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di competenza;
9. **di dare atto** che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008;
10. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", a seguito di separata e successiva votazione per alzata di mano dal seguente esito: votanti n. 12, voti favorevoli n. 10, astenuti n. 2 (Portesi e Mereghetti).

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
rag. Alberto Bellotto




IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Adriana Mancini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il Messo Comunale attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Li 03 APR. 2008

IL MESSO COMUNALE
Massimo Cerlini



(Handwritten signature of Massimo Cerlini)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Comune, per quindici giorni consecutivi, dal 03 APR. 2008 al 18 APR. 2008

Addi _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Adriana Mancini





Comune di Borgosatollo Provincia di Brescia

OGGETTO:

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. E VALORE DELLE AREE
FABBRICABILI AI FINI ICI, ANNO 2008.**

Il sottoscritto Segretario comunale

- *Visto l'art. 17, comma 68, della legge 15.05.1997, n. 127;*
- *Vista la nota sindacale n. 5561 di prot., in data 02.04.2007;*
- *Vista la proposta di provvedimento di cui all'oggetto;*

VALUTA

la stessa conforme alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Borgosatollo, li 31/03/2008



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Adriana Mancini

TABELLA PER LA SPECIFICAZIONE DEI VALORI DELLE AREE EDIFICABILI CON COEFFICIENTE DI DETERMINAZIONE.

	valore unitario al mq. per lotti "LORDI"	rapporto percentuale	coefficiente di rivalutazione	valore unitario al mq. per lotti "NETTI"	imponibile finale dei lotti	imposta rivalutata
aree residenziali (ZONA -C- NEL P.R.G.)						
Valore aree lorde (da lottizzare)	180,00	100%		1.800.000	1.800.000	
SUPERFICIE PRESA AD ESEMPIO IN MQ.	10.000					
PROPOSTA -INCREMENTO AREE NETTE UTILIZZANDO IL COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE CALCOLATO IN BASE ALLA SUPERFICIE DA CEDERE.						
Valore aree lorde (da lottizzare)	180,00	100,00%	1,00000	180,00	1.800.000	12.600
Coefficiente di rivalutazione per cessioni del 31,8% (PR)	180,00	70,00%	1,42857	257,14	1.800.000	12.600
Coefficiente di rivalutazione per cessioni del 40% aree	180,00	60,00%	1,66667	300,00	1.800.000	12.600
Coefficiente di rivalutazione per cessioni del 50% aree	180,00	50,00%	2,00000	360,00	1.800.000	12.600
aree ARTIGIANALI (ZONA -D- NEL P.R.G.)						
Valore aree lorde (da lottizzare)	100,00	100%		1.000.000	1.000.000	
SUPERFICIE PRESA AD ESEMPIO IN MQ.	10.000					
PROPOSTA -INCREMENTO AREE NETTE UTILIZZANDO IL COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE CALCOLATO IN BASE ALLA SUPERFICIE DA CEDERE.						
Valore aree lorde (da lottizzare)	100,00	100,00%	1,00000	100,00	1.000.000	7.000
Coefficiente di rivalutazione per cessioni del 10% aree	100,00	90,00%	1,11111	111,11	1.000.000	7.000
Coefficiente di rivalutazione per cessioni del 40% aree	100,00	60,00%	1,66667	166,67	1.000.000	7.000
Coefficiente di rivalutazione per cessioni del 50% aree	100,00	50,00%	2,00000	200,00	1.000.000	7.000
Coefficiente di rivalutazione per cessioni del 20% aree	100,00	20,00%	1,25000	125,00	1.000.000	7.000